

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6149/17 promossa da:

██████████ nato ad Aci Catena (CT) il ██████████ residente  
in Acireale (CT) via ██████████ codice fiscale ██████████  
elettivamente domiciliato in Acireale (CT) via ██████████ presso lo studio degli  
Avv.ti ██████████ nato a Catania il 0 ██████████ 7, e ██████████ ██████████ nato a  
██████████ dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;

parte attrice

nei confronti di

██████████ nato ad Aci Catena (CT) il ██████████ residente  
in Acireale via ██████████ codice fiscale ██████████ rappresentato  
e difeso per procura in atti dagli avv.ti ██████████

convenuto

-- -- --

Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione  
all'udienza del 14 dicembre 2021.

-- -- --

In fatto e in diritto

Con atto di citazione del 14 marzo 2017 ██████████ ██████████ esponeva quanto  
segue: "Con atto pubblico del 31.12.2004 rogato dal Notaio ██████████ ██████████ di



Adrano, rep. 2431, racc. 1442, (doc. 1), i sig.ri [REDACTED]  
costituivano, a far data dal 1 gennaio 2005, una società in nome collettivo sotto la  
ragione sociale [REDACTED] S.n.c. di F. & S. [REDACTED] con sede  
sociale in Acireale [REDACTED]

La società aveva ad oggetto, in particolare, attività di elettromeccanica con  
installazione e manutenzione di impianti elettrici, di riscaldamento ed idrici, attività  
di riparazione, di avvolgimenti motori elettrici, riparazione di macchine e utensili  
elettrici civili ed industriali, di autoclavi, di elettropompe e quant'altro, oltre  
all'attività di commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti per macchine,  
attrezzature e articoli tecnici per l'industria, l'agricoltura e quant'altro.

L'attività sociale, dal gennaio 2005 in poi, ha avuto andamento regolare fin a  
quando il socio [REDACTED] con atto stragiudiziale notificato in data 17.05.2013  
(doc. 2) invitava l'altro socio [REDACTED] a presentarsi dinanzi al Notaio  
[REDACTED] con studio in Catania [REDACTED] per il giorno 28.05.2013, al  
fine di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società ed alla  
nomina di uno o più liquidatori, sul presupposto che tra i due soci erano insorti dei  
contrastanti tali da rendere impossibile il proseguimento dell'attività sociale.

Invero, qualche dissidio tra i due soci era sorto nel momento in cui il socio [REDACTED]  
[REDACTED] a partire dal mese di giugno del 2012, aveva preteso che il figlio, ancora  
minorenne, venisse a lavorare all'interno dell'officina elettromeccanica, senza aver  
acquisito il consenso dell'altro socio, e per di più senza un regolare contratto e la  
relativa copertura assicurativa e previdenziale con ogni conseguenziale rischio,  
anche in considerazione della particolare attività svolta dall'impresa sociale,



consistente nella installazione, riparazione e manutenzione di prodotti elettromeccanici in genere (motori, pompe macchine e quant'altro), attività che richiede una specializzazione ed una esperienza specifiche.

Il socio [REDACTED] si era legittimamente opposto alla pretesa dell'altro socio, dapprima verbalmente e poi con lettera del 21.06.2012 (doc. 3) con cui comunicava formalmente al sig. [REDACTED] il proprio dissenso, declinando ogni responsabilità in ordine all'illegittimo comportamento tenuto dall'altro socio.

Da qui è sorto il contrasto tra i soci.

Il giorno 28.05.2013, dinanzi al Notaio [REDACTED] i soci comparsi, assistiti dai rispettivi legali, dopo lunga discussione convenivano di rinviare al 5 giugno 2013 ogni deliberazione inerente lo scioglimento della società, come risulta dal relativo verbale (doc. 4).

In quell'occasione, dinanzi al Notaio [REDACTED] il socio [REDACTED] manifestò un'assoluta indisponibilità ad ogni ipotesi di accordo, proposto dal socio [REDACTED] finalizzato alla tutela reciproca dei due soci per l'ipotesi che uno di essi, a seguito dello scioglimento della [REDACTED] s.n.c. di F. & S. [REDACTED] potesse di fatto appropriarsi dell'avviamento commerciale della stessa società a danno dell'altro socio, continuando a svolgere l'attività sociale nei medesimi locali ove la stessa era stata svolta. Nello specifico il sig. [REDACTED] ebbe a proporre un accordo che prevedeva che per un certo periodo di tempo, da concordare tra le parti, nessuno dei due soci avrebbe potuto svolgere l'attività nei medesimi locali della società e quindi non avrebbe potuto beneficiare



dell'avviamento della società, ma il [REDACTED] [REDACTED] rifiutò fermamente ogni proposta di accordo in tal senso. Peraltro nelle more del rinvio concordato dinanzi al Notaio, per il tramite dei rispettivi legali si avviarono delle trattative, ma il sig. [REDACTED] [REDACTED] rifiutò la proposta transattiva da ultimo avanzata dal sig. [REDACTED] [REDACTED] per il tramite del proprio legale, al fine di procedere allo scioglimento bonario e condiviso del rapporto sociale, comunicando la propria decisione la mattina del 05.06.2013.

Sicchè il sig. [REDACTED] [REDACTED] per il tramite del proprio legale, con lettera del 05.06.2013 (doc. 5) inviata al legale del [REDACTED] ed al Notaio [REDACTED] comunicava che, avendo il [REDACTED] [REDACTED] rifiutato ogni ipotesi di accordo, non sussistevano le condizioni minime per procedere ad uno scioglimento consensuale della società, e pertanto lo stesso non avrebbe partecipato all'incontro fissato il medesimo giorno 05.06.2013, ore 16,00, dinanzi al Notaio [REDACTED] [REDACTED] di Catania.

Il sig. [REDACTED] nel pervicace intento di procedere allo scioglimento della società, proponeva ricorso ex art. 2275 c.c. (doc. 6) dinanzi al Tribunale di Catania notificato al sig. [REDACTED] in data 06.07.2013.

Il sig. [REDACTED] si costituiva nel relativo procedimento con memoria difensiva del 15.07.2013 (doc. 7). Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile – nella persona del Presidente Dott.ssa Adriana Puglisi, con provvedimento del 15.07.2013, (doc. 8) dichiarava l'avvenuto scioglimento della [REDACTED] [REDACTED] di F. & S. [REDACTED] nominando liquidatore il dott. [REDACTED]



*Nel corso del procedimento di liquidazione il liquidatore ha proceduto alla restituzione del locale bottega condotto in locazione dalla società sito in Acireale Piazza [REDACTED] già sede sociale ed operativa della società, ai legittimi proprietari, giusta verbale di consegna del 06.12.2013 (doc. 9).*

*Va precisato che nel corso delle operazioni di liquidazione il socio Saitta Francesco ha acquistato i beni strumentali di proprietà della società appositamente inventariati, ma non ha mai provveduto ad asportare gli stessi dalla sede sociale prendendoli formalmente in consegna.*

*Come risulta infatti dal verbale di liquidazione del 28.11.2013 (doc. 10) il sig. [REDACTED] [REDACTED] unitamente al proprio legale, presente alle operazioni, prendevano atto che ancora a quella data i beni strumentali della società acquistati dal sig. [REDACTED] [REDACTED] erano presenti presso la sede sociale.*

*Pertanto nel precitato verbale di consegna del 06.12.2013 si dava atto che alla data della consegna era presenti nella bottega tutti i beni strumentali, già di proprietà della società e poi acquistati dal sig. [REDACTED] [REDACTED] nel medesimo verbale i proprietari della bottega dichiaravano di avere autorizzato il [REDACTED] [REDACTED] a mantenere i detti beni all'interno del locale bottega, esonerando e manlevando il liquidatore da ogni responsabilità.*

*Invero la circostanza che il [REDACTED] [REDACTED] avesse mantenuto all'interno della bottega, già sede operativa della società, con il consenso dei proprietari della stessa bottega i beni strumentali acquistati dalla società, lasciava presagire l'illegittimo intento del [REDACTED] [REDACTED] di proseguire l'attività già svolta dalla società nei medesimi locali, appropriandosi del valore di avviamento dell'azienda già*



appartenuta alla società, in danno dell'altro socio [REDACTED] Ed infatti il sig. [REDACTED] ha, di fatto, senza soluzione di continuità, proseguito da subito – e cioè dal gennaio 2014 - nella medesima bottega sita in Acireale [REDACTED] l'attività già esercitata dalla società, appropriandosi in tal modo dell'avviamento sociale, in danno dell'altro socio, [REDACTED] odierno attore. Il comportamento tenuto da [REDACTED] diretto ad appropriarsi del valore di avviamento commerciale dell'azienda appartenuta alla società, è illegittimo e costituisce illecito civile, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'attore, per avere sottratto ed essersi appropriato sine titulo del valore di avviamento dell'azienda della società.

L'attore ha pertanto diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'illegittimo comportamento del convenuto, nella specie costituito dalla metà del valore del predetto avviamento.

Tale valore di avviamento può prudenzialmente stimarsi in complessivi € 91.335,92, come da perizia di determinazione redatta dott. [REDACTED] G. [REDACTED] che si produce (doc. 11).

All'attore compete a titolo di risarcimento del danno il 50% di tale somma, oltre rivalutazione ed interessi dal di del fatto a soddisfo

In via alternativa e subordinata l'attore ha diritto ad ottenere la metà del predetto valore di avviamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ricorrendo all'evidenza la fattispecie dell'indebito arricchimento da parte del convenuto".

Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue: "- ritenere e dichiarare che il convenuto [REDACTED] si è illegittimamente appropriato dell'intero valore di



avviamento della società [REDACTED] s.n.c e per l'effetto condannare il convenuto [REDACTED] al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti del concludente, in misura pari ad € 45.665,00, o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso pari al 50% del valore del predetto avviamento, oltre rivalutazione ed interessi;

- in subordine ritenere e dichiarare che il convenuto [REDACTED] si è arricchito senza giusta causa del valore di avviamento della società [REDACTED] s.n.c. e per l'effetto condannare il medesimo convenuto a indennizzare ex art. 2041 c.c. il concludente in misura pari ad € 45.665,00, o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso pari al 50% del valore del predetto avviamento, oltre rivalutazione ed interessi".

Si costituiva parte convenuta opponendosi alle domande attrici.

In primo luogo, per come già evidenziato nell'ordinanza giudiziale del 30 maggio 2018, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del convenuto per mancata negoziazione assistita, in violazione dell'art. 3 del D.M. 132/2014, convertito nella legge 162/2014. Infatti, la condizione di procedibilità in questione risulta soddisfatta dalla regolare comunicazione del relativo invito alla negoziazione assistita e dal conseguente riscontro di disponibilità allo stesso della controparte, a nulla rilevando in contrario (trattandosi di attività svolta nel corso di un procedimento già pendente) che invito e riscontro siano stati posti in essere dai rispettivi difensori delle parti costituite, avendo tali atti raggiunto lo scopo (tentativo di composizione della controversia) perseguito dalla citata disposizione normativa.



Va invece accolta l'ulteriore eccezione di improcedibilità del convenuto per violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto sociale, per come già del resto prospettato nella citata ordinanza giudiziale con cui era stata in conseguenza rigettata la richiesta attrice di consulenza tecnica d'ufficio diretta a quantificare il valore dell'avviamento della società costituita tra le parti in causa. Infatti, il citato art. 12 stabilisce espressamente che la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dal contratto sociale tra le parti spetta esclusivamente ad un arbitro nominato, su richiesta dei soci, dal Presidente del Tribunale di Catania. Risulta in conseguenza inidonea a paralizzare la detta eccezione di improcedibilità la mera deduzione dell'attore secondo cui nella specie verrebbero in rilievo comportamenti illegittimi di controparte successivi allo scioglimento della società de qua. Va in conseguenza dichiarata l'improcedibilità della domanda attrice.

Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6149/17 R.G.:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda attrice;
- 2) compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania, 25 marzo 2022





IL GIUDICE

SALVATORE BARBERI

ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

